



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

Siracusa, 01/12/2023

Prot. N° 000106

CIRCOLARE N. 15

A Tutti gli Iscritti

OGGETTO “Aggiornamento e Precisazioni Crediti ECM “

Con la presente si comunica che la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) ha confermato anche per il nuovo triennio 2023-2025, l'obbligo formativo di 150 crediti, salvo eventuali esoneri, esenzioni e riduzioni personali confermando l'applicazione delle riduzioni previste per i precedenti trienni. In data 24/11 si è appreso ufficialmente che la CNFC ha deliberato che **la possibilità di spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. sarà consentita fino al 30 giugno 2024.**

Tale spostamento è consentito per i crediti formativi acquisiti entro il 31 dicembre 2023, da imputare al precedente triennio 2020-2022, se carente, purché i **corsi che permettono di maturare tali crediti abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31.12.2023.**

Tra questi ricordiamo i corsi relativi alla farmacia dei servizi, disponibili sulla piattaforma FADFOFI.

La normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento formativo per inviare al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi.

In ragione di ciò, l'iscritto, per veder comparire i crediti sul proprio profilo informatico, potrebbe dover attendere 90 giorni non dalla data in cui ha personalmente terminato il corso e acquisito l'attestato, ma da quella di fine evento.

Trascorsi tali 90 giorni, qualora l'attestazione dei crediti conseguiti non dovesse essere presente nella sua area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login/>, il sanitario potrà contattare il provider dell'evento formativo per segnalare la relativa assenza, affinché provveda all'inserimento dei dati e dei crediti mancanti.

Soltanto qualora il provider non risponda alla richiesta o non adempia alla nuova rendicontazione, l'iscritto potrà inserire manualmente, nel citato portale del Co.Ge.A.P.S., i crediti mancanti unitamente alla prova della pregressa comunicazione intercorsa con il provider.

Si sottolinea che nel portale Co.Ge.A.P.S. è già attiva la funzione che permette all'iscritto che non ha assolto al proprio obbligo formativo nel triennio 2020-2022 di spostare, dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 i crediti già maturati e visibili nel portale del Co.Ge.A.P.S.

La FOFI evidenzia, inoltre, che la prossima approvazione dei decreti attuativi della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) darà piena attuazione alla disposizione di cui all'art. 38-bis del D.L. 152/2021, che lega l'assolvimento dell'obbligo ECM nella misura del 70% dei crediti formativi nel triennio 2023-25, all'efficacia della copertura assicurativa, salvo l'ipotesi di esenzione automatica per i professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria prevista dalla delibera della CNFC del 14.12.2021. Si rammenta, in proposito, che resta fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il citato portale Co.Ge.A.P.S. essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM.

Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Arturia

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it